

Segreteria Generale  
Giustizia Federale  
Prot. AP/mle/2873  
Roma, 20/5/2019

Soc. Pro Recco Nuoto e Pallanuoto  
c/o Avv. Elisa Brigandì  
Mail pec: [elisa.brigandi@ordineavvgenova.it](mailto:elisa.brigandi@ordineavvgenova.it)

Soc. C.N. Posillipo  
c/o Avv. Alberto Saggiomo  
Mail pec: [albertosaggiomo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:albertosaggiomo@avvocatinapoli.legalmail.it)

e, per conoscenza,

Giudice Sportivo Nazionale  
Settori interessati FIN

OGGETTO: Decisione n. 18/2019 Corte Federale di Appello – Ricorso Pro Recco n. 8002/18 – rinvio atti da Collegio di Garanzia CONI dec. 26/2019

Con la presente si notificano le motivazioni della decisione adottata dalla Corte Federale di Appello Prima Sezione in data 9/5/2019:

“La Corte Federale di Appello, Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta dai Signori Avvocati Emilio Flori, Presidente, Antonio De Nisco e Marco Pietrocola, Componenti, in riferimento al ricorso della Soc. Pro Recco Nuoto e Pallanuoto, rileva.

Con decisione n. 26 dell'anno 2019 la prima Sezione del Collegio di Garanzia annullava la decisione n. 39/2018 emessa dalla Corte Federale D'Appello FIN che aveva rigettato il ricorso presentato dalla Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD e confermato la decisione del 25 ottobre 2018 emessa dal Giudice sportivo Nazionale, relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la Pro Recco stessa e la A.S.D.N. C.N. Posillipo, disponendo a carico della società ricorrente, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 in favore della società C.N. Posillipo, oltre all'ammenda di € 1.000,00.

La decisione si fonda sulla osservazione della ritenuta violazione del principio di legalità, in quanto nel periodo in considerazione: “...né il Regolamento Generale sulla Pallanuoto, né altre norme federali FIN prevedevano alcuna disposizione che regolasse specificatamente le carenze

1

*organizzative da cui deriva l'impraticabilità del campo di gara e la conseguente impossibilità di disputare l'incontro, né ovviamente le relative sanzioni...". Nel contempo, però, nella medesima decisione il Collegio di Garanzia stabilisce espressamente che l'inadempimento organizzativo da parte di una società, che conduce all'impossibilità della disputa di una gara, deve essere sanzionato e che non vi è dubbio che la gara in questione non si sia potuta effettuare per "fatto imputabile alla Pro Recco", specificando sul punto che per la determinazione della sanzione, però, in assenza di una previsione specifica, non può essere applicato il principio di "equità", come erroneamente menzionato nelle decisioni gravate, ma quello di "proporzionalità della sanzione", per la cui applicazione il Collegio medesimo rinvia, per il riesame della controversia, nuovamente alla Corte Sportiva d'Appello F.I.N.*

All'udienza del 09 maggio 2019, fissata dinanzi alla presente Corte Federale, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, costituita in diversa composizione, la F.I.N. e la A.S.D. C.N. Posillipo non si costituivano, mentre la Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD a RL si presentava a mezzo patrocinio del difensore, il quale, riportandosi alle memorie difensive depositate in data 16.04.2019, ribadiva la violazione del principio di legalità e, sul punto della eventuale sanzione, sosteneva l'assenza di responsabilità della società ospitante con riferimento ai problemi tecnici presentati da un campo gara gestito da terzi e, pertanto, concludeva chiedendo: in via preliminare la ripetizione della gara annullata e la dichiarazione di assenza della responsabilità della Pro Recco nella determinazione dei fatti a lei addebitati; in subordine, l'applicazione del minimo delle sanzioni previste in sede regolamentare.

All'esito dell'udienza tenutasi in data 09 maggio 2019 la presente Corte scioglieva la riserva annullando la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 in precedenza comminata e confermando la perdita dell'incontro con il punteggio convenzionale di 5-0 a danno della squadra ospitante, riservandosi nel contempo le motivazioni nei termini regolamentari.

### **Motivi della decisione**

In punto di fatto occorre ribadire anche nella presente sede la responsabilità della società ricorrente nella mancata disputa della gara prevista per il 20 ottobre 2018 tra la Pro Recco N.P. SSD a RL e la A.S.D.N. C.N. Posillipo, valevole per il Campionato Serie A1 di Pallanuoto maschile.

Detta responsabilità è stata riconosciuta univocamente sia dal Giudice Sportivo Nazionale sia dalla Corte Sportiva d'Appello F.I.N., nonché dallo stesso Collegio di Garanzia che nella decisione di

Federazione Italiana Nuoto

annullamento con rinvio, la n. 26/2019, statuisce espressamente che: *“l’omessa tempestiva rimozione della pedana (che aveva reso impossibile la disputa della competizione, come dallo stesso Collegio di Garanzia ritenuto n.d.r.) ...è imputabile a negligenza della società ospitante e non costituisce ipotesi di forza maggiore e di insormontabilità del fatto impedente...”*.

Appare evidente, quindi, come nella decisione suddetta sia stata considerata non solo “esauriente” ma anche convincente la complessa istruttoria condotta dai giudici di merito, all’esito della quale è apparsa chiara la responsabilità oggettiva della ricorrente Pro Recco e il fatto che l’impossibilità di disputare la gara sia stata determinata inequivocabilmente da carenze organizzative della società sportiva stessa, che non hanno consentito di rimuovere tempestivamente la pedana e rendere funzionale e disponibile il campo di gara per l’incontro.

Cristallizzata in tal modo la responsabilità della società, il Collegio di Garanzia ne consegue il rilievo per cui: *“il relativo comportamento omissivo non può risultare del tutto privo di qualsivoglia conseguenza e sanzione...”*; da qui, il rinvio per il riesame della controversia alla presente Corte per la determinazione della sanzione da applicare al caso concreto con l’applicazione del *“principio di proporzionalità”* rispetto ai fatti posti in essere.

Ciò posto, va rilevato che la norma sulla responsabilità oggettiva ed organizzativa che fa capo alle società ospitanti è testualmente riportata nel Regolamento Generale Pallanuoto Stagione 2017/2018 al punto 4.1, pro-tempore vigente (stagione agonistica 2017/2018), nella parte in cui specifica che: *“...ove non diversamente disposto dai regolamenti dei singoli Campionati, l’organizzazione dell’incontro resta affidata alla Società ospitante la quale è responsabile nei confronti della F.I.N. quale garante della stessa”*.

Tale responsabilità è poi ribadita e rafforzata anche nel comma successivo del medesimo articolo (art 4.2 Regolamento Generale Pallanuoto Stagione 2017/2018 ) ove si statuisce che: *“Le Società, all’atto dell’iscrizione al Campionato, devono fornire indicazioni inerenti il campo principale ed un idoneo campo sussidiario, situato in altro impianto, disponibile ed agibile...”*, proprio al fine di avere a disposizione un campo alternativo in caso di mancata disponibilità o problemi tecnici del campo principale.

Ebbene è viepiù indubbio che la Pro Recco non solo non ha correttamente adempiuto alla propria responsabilità organizzativa, secondo la diligenza e prudenza richieste, stanti le gravi carenze organizzative evidenziate e di seguito meglio enucleate, ma non ha neppure fornito

3



tempestivamente la disponibilità del cd. “campo sussidiario”, comunicata solamente alle ore 15,53, quindi ben cinque minuti dopo la declaratoria di “*fine dell’incontro*” rilasciata dagli arbitri e quarantotto minuti dopo l’orario previsto per l’inizio della manifestazione (come si evince dal “Verbale di Partita” al quale si rinvia). Pertanto, non può revocarsi in dubbio la responsabilità della società per le due condotte omissive.

Con riferimento alla responsabilità delle società ed alle sanzioni ad esse applicabili occorre richiamare gli artt. 27 e 23 R.G.F.I.N., rispettivamente intitolati “*Tipi di sanzione*” e “*Responsabilità delle società*”.

Ebbene l’art. 27 prevede che in caso di accertata responsabilità alle società siano comminabili le seguenti sanzioni : “ *a) ammonizione semplice o con diffida; b) ammenda da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 10.000,00; c) squalifica del campo di gara, da scontarsi nel campionato di competenza, salvo diversa determinazione dell’organo giudicante, per una o più giornate o per determinati periodi di tempo non superiori ai 5 anni; d) perdita dell’incontro o degli incontri; e) penalizzazione nella classifica del campionato o della manifestazione; f) retrocessione o cancellazione a qualsiasi titolo dai ruoli del campionato; g) esclusione dal campionato o dalla manifestazione; h) radiazione dai ruoli federali...*”.

Rilevato che il Regolamento di Giustizia F.I.N. prevede la tipologia di infrazioni e di sanzioni applicabili alle società nel caso di violazione della normativa di riferimento, ne consegue che è rimessa all’organo giudicante la valutazione della sanzione da irrogare nel caso concreto.

Per la determinazione della specifica sanzione da applicare al caso in esame, come statuito dallo stesso Collegio di Garanzia, la Corte ha applicato il principio di proporzionalità secondo le indicazioni poste dall’art. 28 R.G.S. F.I.N., per il quale: “*Nella determinazione della sanzione l’organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse (con riferimento sia al soggetto agente che alle conseguenze dei comportamenti), del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell’infrazione...*”.

Sul punto occorre sottolineare come, all’esito dell’articolata istruttoria dibattimentale e documentale effettuata dai giudici di merito, siano emerse in modo evidente gravi carenze organizzative della società ospitante. Dal referto di gara, confermato dalle dichiarazioni di organi qualificati e *super partes*, quali gli arbitri ed il Commissario di Gara (cfr. audizioni sigg.ri Paoletti, Romolini, Costa e

Caputi sentiti all'udienza del 27.11.2018), che, come è noto, sono rivestite da fede privilegiata, è risultato che la società ospitante:

- 1) In primo luogo, non si premurava di procurarsi la disponibilità del campo di gara in un tempo congruamente anticipato rispetto all'inizio della gara stessa (l'accesso in piscina avviene solamente alle 14,00, quindi solo un'ora prima dell'inizio dell'incontro, quando è risaputo che le squadre effettuano il rituale riscaldamento almeno mezz'ora prima dell'inizio della competizione);
- 2) In secondo luogo, non si preoccupava di far trovare il campo di gara idoneamente predisposto per l'orario previsto per l'inizio della manifestazione (presentazione degli atleti potuta avvenire solo alle ore 15.05 in quanto il piano vasca risultava occupato da fili delle apparecchiature elettroniche. Terminata la presentazione, poi: *".....la partita non poteva iniziare in quanto il tabellone ed i dispositivi dei "30" non erano funzionanti, le corsie erano state appoggiate in acqua senza essere state adeguatamente tese...."*.. cfr. verbale di partita);
- 3) Oltre ciò, cosa ancora più grave, il campo di gara risultava del tutto impraticabile per la presenza di una sezione della pedana, probabilmente utilizzata per l'*acquagym*, rialzata sul fondo vasca dalla parte del portiere del Posillipo, che gli consentiva di stare in piedi con l'acqua alle ginocchia, e che non riguardava solo l'area della porta, ma tutta la larghezza della piscina limitatamente al lato in questione e che non si riusciva ad abbassare (cfr. referto di gara, successivamente confermato dagli arbitri sentiti nel corso dell'istruttoria della Corte Sportiva d'Appello FIN), rendendo inagibile l'intero campo di gara, così determinando oltretutto un concreto pericolo per l'incolumità degli atleti. Permanendo detto problema anche in seguito, nonostante gli sforzi di un bagnino che si adoperava per risolverlo, solo alle ore 15.48 gli arbitri decretavano la *"fine dell'incontro"* (quindi ben 48 minuti dopo l'orario previsto per il suo inizio);
- 4) Infine, la squadra ospitante non era in grado di mettere a disposizione un campo alternativo nei termini previsti dal regolamento. Tale disponibilità veniva manifestata solo a tempo scaduto, ovvero dopo che i direttori di gara avevano decretato ufficialmente la conclusione dell'incontro (solo alle ore 15.53 cfr. referto e dichiarazione arbitri).



Federazione Italiana Nuoto

Tutti detti elementi sono stati accertati sia dal giudice di *prime cure* che dalla Corte Sportiva d'Appello F.I.N., dinanzi alla quale i direttori di gara sentiti nel corso di un'articolata e lunga istruttoria confermavano, in modo univoco e senza contraddittorietà, le risultanze del referto di gara evidenziando una indiscutibile responsabilità della società ricorrente nella determinazione della situazione sopra descritta, che ha inibito lo svolgimento della gara. Contro tali valutazioni non possono trovare ingresso le eccezioni sollevate dalla difesa della ricorrente circa la sussistenza della scriminante della cd. "*forza maggiore*" o imprevedibilità ed insuperabilità dell'evento impedito, esclusa anche dal Collegio di Garanzia, o del fatto di non essere proprietaria o gestrice della piscina prescelta per la gara, essendo dato acquisito e riconosciuto che sia onere e responsabilità della squadra ospitante premurarsi in tempi congrui che il campo di gara prescelto per l'incontro (sia esso di proprietà della società stessa o di terzi) sia perfettamente idoneo e rispetti tutti i requisiti richiesti dalle norme federali e non presenti rischi per gli atleti.

Occorre infine sottolineare come la responsabilità della squadra ospitante appaia ancora più grave se si considera la massima importanza della gara in questione (si disputava difatti una partita valevole per il Campionato Pallanuoto Serie A1).

Tanto sopra premesso, quindi, appare evidente come le omissioni e responsabilità sopra evidenziate non siano certo di poco conto e, per tali motivi, la Corte in applicazione del principio posto dall'articolo 28 RGS FIN, ritiene di dover comminare la sanzione della perdita dell'incontro prevista dall'art. 27. Co. 1, lett. d) R.G.S. F.I.N.

Tale decisione è viepiù legittima alla luce di un coordinamento sistematico con altri casi di responsabilità oggettiva risultanti dal R.G.Pn 2017/2018. Ciò non certo ai fini di attuare una cd. applicazione analogica *in malam partem*, naturalmente non ammessa nel caso di specie e neanche necessaria stante l'espressa previsione normativa sopra menzionata, ma al solo fine di valutare la congruità della sanzione applicata in concreto nel rispetto del principio di proporzionalità secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, per cui: "*...l'adeguatezza della risposta sanzionatoria ai reali contenuti offensivi delle fattispecie incriminatrici è stata più volte oggetto di sindacato...sotto i due profili della sussistenza di un rapporto proporzionale tra il fatto commesso e la sanzione per lo stesso prevista e della eguaglianza di trattamento tra fattispecie assimilabili*" (Corte Cost. 236/2016).

Ebbene nel regolamento vigente al tempo dei fatti anche responsabilità del tutto assimilabili rispetto a quella della Società ricorrente vengono sanzionate con la sconfitta a tavolino 0-5, come ad esempio, quando, nei campi gara all'aperto: *“dovessero emergere responsabilità oggettive della Società ospitante....”* (Cfr. art. 4.5 del Regolamento Generale Pallanuoto 2017/2018).

Si può convenire, quindi, che la Corte Federale in sede di rinvio, nell'esame della controversia, abbia valutato la gravità dei comportamenti e le responsabilità della squadra ospitante applicando la sanzione espressamente prevista dall'art. 27, c. 1 lett. d) sub lett. A) RGS FIN, con ciò attenendosi con rigore al principio di proporzionalità con applicazione di un trattamento sanzionatorio, pur normativamente previsto, uguale a quello ai tempi applicato a fattispecie assimilabili.

Sempre in applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione, si è ritenuto congruo, pertanto, eliminare la sanzione dell'ammenda di 1.000,00 euro comminata a carico della Società. Su tale punto, quindi, la doglianza viene accolta.

Tanto sopra premesso e considerato la presente Corte, per i motivi sopra esposti,

**DELIBERA**

il parziale accoglimento del ricorso con conferma della sanzione della perdita dell'incontro di A1 maschile fissato per il 20/10/2018 Recco c/ Posillipo con il punteggio convenzionale di 0 – 5 ed annulla l'ammenda inflitta in primo grado di euro 1.000,00 (art. 27 Regolamento di Giustizia Sportiva e art. 4 Regolamento Generale Pallanuoto 2017/2018).

Stante la complessità della materia e della questioni trattate, oltre alla parziale soccombenza di parte ricorrente, rigetta la richiesta di condanna al pagamento delle spese.

Dispone la notifica agli interessati nelle forme previste dal Regolamento di Giustizia.

Roma, 9-15/5/2019.””

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Antonello Panza